

## Ufficio del Giudice di Pace di Napoli

Sezione Stranieri

Il Giudice di Pace di Napoli, dott. Antonio Noto, ha emesso il seguente

### DECRETO

nel procedimento ex art. 13 comma 8 del D.Lvo 286/98 e successive modifiche, iscritto al n° 377 del Ruolo Affari Amministrativi Stragiudiziali dell'anno 2005

### TRA

██████████ nato in ████████ (Nigeria) il ████████, elett.te dom.to in Napoli alla ██████████ (██████████), presso lo studio dell'avv. ██████████ dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura a margine del ricorso.

**RICORRENTE**

### CONTRO

**UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI**, in persona del Prefetto p.t.

**RESISTENTE**

o o o

**Conclusioni:** come da verbale di udienza del 4.7.2005.

### SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto depositato il 17.6.2005 il cittadino nigeriano, in epigrafe meglio indicato, proponeva innanzi all'Ufficio del G. di P. di Napoli ricorso ex art. 13 comma 8 del D.Lvo 286/98 e successive modifiche, avverso il decreto del Prefetto di Napoli, emesso il 18.4.2005 dall'Autorità predetta sul presupposto del rigetto dell'istanza di regolarizzazione presentata il 14.9.1999, ai sensi del DPCM del 16.1.1998, emessa dal Prefetto di Treviso il 12.1.2000 e contenente intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla data di notifica di quest'ultimo provvedimento, avvenuta il 9.2.2000.

In particolare, quanto ai motivi di fatto e di diritto, quest'ultimo esponeva:

- di non aver mai presentato l'istanza di regolarizzazione presso la Questura di Treviso e posta quale presupposto dell'impugnato provvedimento di espulsione;
- di essere entrato nel territorio italiano, come indicato peraltro nello stesso decreto, il 13.10.2000 e che, quindi, non poteva essergli notificato

antecedentemente a tale data il rigetto della istanza (mai presentata) che la PA dichiara aver notificato ad esso ricorrente in data 9.2.2000;

- di aver presentato, in data 15.6.2005, istanza di riesame della domanda di emersione ex art. 33 L. 189/2002 del 6.11.2002, già rigettata dal Prefetto di Caserta sulla scorta della intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale n° 78/2005 circa il divieto di regolarizzazione della posizione lavorativa degli stranieri extracomunitari denunciati per reati che prevedono l'arresto obbligatorio;
- di essere stato, con sentenza del 15.4.2005 del Tribunale di Napoli, comunque assolto, per non aver commesso il fatto, dai reati ascrittigli e di essere, medio tempore, destinatario di precedente provvedimento espulsivo, emesso il 24.7.2003 dal Prefetto di Roma, annullato dal Tribunale di Roma il 29.10.2003.

Invocava, pertanto, previa sospensione dell'opposto decreto e fissazione dell'udienza di comparizione, disporre l'annullamento dell'indicato atto.

Il giudice, previa sospensione della esecutività dell'impugnato provvedimento espulsivo, ricorrendone i gravi motivi, fissava per il 4.7.2005 innanzi a sé l'udienza di comparizione. Qui risultava presente il difensore costituito dall'espellendo il quale, riportandosi al proprio ricorso, ne chiedeva l'accoglimento.

Compariva personalmente, altresì, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX del quale il giudice disponeva l'audizione con l'ausilio di interprete, all'uopo nominato ad istanza del ricorrente. Quest'ultimo esponeva i fatti assumendo, tra l'altro, di non aver mai presentato istanza di permesso di soggiorno alla Questura di Treviso, città nella quale non si era mai recato, e che mai il relativo decreto di espulsione gli era stato notificato nella data indicata (9.2.2000), essendo, peraltro, egli giunto in Italia successivamente. Disconosceva, a tal fine, la firma apposta in calce, per ricezione di detto provvedimento. Dichiarava, infine, di spiegare tali circostanze con l'uso, da parte del fratello già presente in Italia da alcuni anni, delle sue generalità.

Non compariva l'Autorità opposta la quale, comunque, faceva pervenire una memoria scritta a firma del dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli, acquisita in atti e nella quale, allegando documentazioni, certificazioni ed esiti di indagini, nonché provvedimenti amministrativi e giudiziari, concludeva con la richiesta all'adito Giudice di rigettare il ricorso e confermare l'espulsione per la quale depositava la prescritta domanda di nulla osta ex art. 13 comma 3 D.Lvo 286/98 alla A.G. datata 1.7.2005, successiva, quindi, al provvedimento espulsivo. Tant'è che il

difensore del ricorrente formulava specifica eccezione di improcedibilità della azionata procedura.

Il giudice al termine della discussione si riservava, infine, per la decisione.

o o o

Si osserva, in via preliminare, che la sollevata eccezione circa la mancata procedibilità della procedura di espulsione del ricorrente, risulta fondata. Va, infatti, ricordato che, a mente dell'art. 13 comma 3 del D.Lvo 286/98, *“Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'Autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'A.G. comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'A.G. non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta”*. Orbene, considerato che l'██████████ benchè assolto dai reati ascrittigli con la sentenza sopra richiamata, non passata, però, in cosa giudicata, si trova nelle condizione di poter essere espulso solo in presenza di n.o. della A.G. la quale non ha provveduto al riguardo né, tampoco, risultano decorsi i termini del silenzio-assenso. Per cui alcun provvedimento di espulsione può essere eseguito nei confronti dello straniero in difetto di quanto sopra.

Ciò premesso, tenuto conto che le controversie nascenti dall'impugnazione dei provvedimenti di espulsione sono devolute, ex comma 8 art. 13, in via esclusiva alla giurisdizione del giudice di pace, in base alla normativa introdotta dal D.L. 14.9.2004 n° 241, va affermata la fondatezza del presente ricorso, tempestivamente proposto, avverso il decreto del Prefetto di Napoli del 18.4.2005 il quale va, pertanto, annullato.

Infatti, va al riguardo osservato che l'opposto decreto del Prefetto di Napoli risulta viziato da travisamento ed erronea valutazione nonché dalla assenza dei presupposti che ne legittimerebbero l'emanazione, ai sensi della vigente normativa in materia. Emerge, difatti, dall'esame del contenuto del provvedimento de quo, sussistere una contraddizione nei presupposti logico-temporali posti a fondamento dell'atto in parola. E cioè la presunta presentazione, cui faceva seguito il diniego, della istanza di istanza di permesso di soggiorno alla Questura di Treviso (atti rispettivamente del

16.10.1998 e del 12.1.2000, quest'ultimo notificato il 9.2.2000). E' evidente, infatti, che come afferma la stessa Questura di Napoli nella propria memoria, il cittadino straniero [redacted] sarebbe giunto nel territorio dello Stato Italiano soltanto il 13.10.2000: data che risulta, peraltro, richiamata nel decreto qui opposto, pur contraddittoriamente richiamando, allo stesso tempo, l'istanza e la notifica antecedenti all'ingresso stesso in Italia.

Ritenuto, pertanto, che sulla scorta dei presupposti, sia in fatto che in diritto, dell'impugnato provvedimento, non sussistano le condizioni per l'adozione del decreto di espulsione dello straniero, tenuto conto, altresì, della domanda di riesame della istanza di regolarizzazione presentata dall'interessato in data 15.6.2005 nonché la sentenza del Tribunale di Napoli del 15.4.2005, in relazione alla pronuncia della Corte Costituzionale n° 78/2005, annulla il decreto del Prefetto di Napoli emesso il 18.4.2005.

Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.

Nulla per le spese del procedimento.


**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Napoli, nella persona del dott. Antonio Noto, visto l'art. 737 cpc e l'art. 13 comma 8 del D. Lvo 25.7.1998 n° 286, accoglie il ricorso proposto da [redacted], per l'effetto, annulla il decreto del Prefetto di Napoli emesso il 18.4.2005.

Nulla per le spese.

Così deciso in Napoli il 5 luglio 2005

**Il Giudice di Pace**  
*dott. Antonio Noto*



di Napoli  
Cancelleria  
06/07/05  
1708  
